

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Mag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 19 novembre 2018

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

ACCONTI DELLE IMPOSTE - SCADENZA 30 NOVEMBRE 2018

Il 30.11.2018 scade il termine entro il quale i contribuenti sono tenuti a versare l'unica / seconda rata dell'acconto 2018 delle imposte che dovranno essere dichiarate nel mod. REDDITI / IRAP 2019.

Come di consueto si riepilogano le modalità di determinazione degli importi da versare a titolo di acconto 2018 di IRPEF, IRES ed IRAP, cedolare secca, IVIE, IVAFE nonché di imposta sostitutiva dei minimi / forfetari.

L'acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale. In ogni caso, ai sensi del DL n. 63/2002, i versamenti di acconto sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

I Metodi determinazione dell'acconto

Storico

L'acconto 2018 è determinato sulla base all'imposta 2017 evidenziata:

- a rigo "Differenza" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del mod. REDDITI 2018;
- a rigo "Totale imposta" del quadro IR del mod. IRAP 2018.

Va considerato l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione.

Previsionale

È possibile effettuare un **versamento inferiore** (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero **non effettuare alcun versamento** qualora si presuma di conseguire un **reddito e quindi un'imposta 2018 minore rispetto al 2017**.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la **singola imposta** (così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRPEF).

ACCONTO IRPEF 2018

Utilizzando il metodo storico, l'**acconto IRPEF 2018** va calcolato applicando il **100%** all'importo esposto a **rigo RN34 "DIFFERENZA"** del mod. REDDITI 2018 PF, detraendo per il 2° acconto del 60% quanto già pagato a giugno/luglio come 40%.

ACCONTO IRES 2018

L'**acconto IRES 2018** dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al **100%** dell'importo "**IRES dovuta o differenza a favore del contribuente**" risultante a **rigo RN17** del mod. REDDITI 2018 SC e a **rigo RN28** del mod. REDDITI 2018 ENC, detraendo per il 2° acconto del 60% quanto già pagato a giugno/luglio come 40%.

ACCONTO IRAP 2018

L'**acconto IRAP 2018** è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF / IRES. Lo stesso quindi è stabilito nella misura del **100% dell'importo del rigo IR21**, detraendo per il 2° acconto del 60% quanto già pagato a giugno/luglio come 40%.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018

L'acconto 2018 della cedolare secca (21% o 10%) è dovuto in misura pari al **95% dell'imposta dovuta per il 2017 risultante dal rigo LC1 col. 5** e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF.

ACCONTO IVIE / IVAFE 2018

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono versare l'acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

Casi particolari: cedolare secca dal 2018

Le persone fisiche che dal 2018 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili abitativi locati:

- non sono tenute al versamento dell'acconto 2018 per la cedolare secca;
- possono determinare l'acconto IRPEF 2018 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario / reddito diverso derivante da locazioni brevi di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF.

Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2018

Le persone fisiche che nel 2018 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati a decorrere dall'uscita:

- non sono tenute a versare l'acconto IRPEF 2018 per il reddito dell'immobile che nel 2018 sarà assoggettato ad IRPEF;
- possono, utilizzando il metodo previsionale, versare un acconto inferiore ovvero non versare l'acconto per la cedolare secca..

OBBLIGO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO

In caso di super / iper ammortamento di beni strumentali nuovi e' possibile dover ricalcolare l'acconto. L'obbligo di ricalcolo dell'acconto 2018 riguarda esclusivamente:

- il super ammortamento oggetto di proroga (per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017 / 30.6.2018);
- l'iper ammortamento;
- il super ammortamento delle immobilizzazioni immateriali,

ma non riguarda il super ammortamento originario previsto dalla Finanziaria 2016 per il periodo 15.10.2015 – 31.12.2016,

Pertanto, per il (ri)calcolo dell'acconto 2018 è necessario:

- separare gli acquisti effettuati nel 2015 / 2016 per i quali nel 2017 si fruisce del super ammortamento da quelli effettuati dal 2017;
- rideterminare l'IRPEF / IRES 2017 risultante dal mod. REDDITI 2018 senza considerare la maggiorazione dell'ammortamento / canoni di leasing applicata a seguito di quanto disposto dalla Finanziaria 2017.

Il maxi ammortamento introdotto dalla Finanziaria 2016 **non** va considerato ai fini del ricalcolo dell'acconto 2018.

Segnaliamo che, per i soggetti che nel mod. REDDITI 2018 hanno fruito dell'ACE, non è previsto alcun obbligo di ricalcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2018 determinato con il metodo storico a seguito della riduzione dall'1,6% all'1,5% del coefficiente per il 2018.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento dell'acconto 2018 il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale / orizzontale) i crediti a sua disposizione.

Compensazione verticale

Si utilizzano imposte / contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2017 a credito con la prima rata dell'acconto IRPEF 2018), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.

Compensazione orizzontale

Si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori; ad esempio, saldo IRPEF 2017 a credito con saldo IRAP 2017 a debito. La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l'utilizzo del mod. F24.

Si rammenta che in materia di compensazione orizzontale:

- è fissato a **€ 5.000** il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il **visto di conformità**;

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

□ è stato soppresso il limite annuo di € 5.000 oltre il quale per i soggetti IVA scattava l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.

Conseguentemente l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dall'importo.

Le modalità di presentazione del mod. F24, collegate alla qualifica del contribuente (titolare di partita IVA / privato) e alla presenza o meno di compensazione, possono essere così sintetizzate:

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile
Mod. F24 a debito senza compensazione	Privato	Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
	Titolare di partita Iva	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 con saldo a zero	Privato o Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 a debito con compensazione	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 a debito con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)
Mod. F24 a debito con compensazione di altri crediti (ad es. contributi previdenziali)		Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)

IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE

Ricordiamo che l'importo massimo **annuo** compensabile è fissato in **€ 700.000** (non vanno considerati i crediti utilizzati in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

Importo da versare e codice tributo

Acconto IRPEF (2° o unica rata) 4034

Acconto IRES (2° o unica rata) 2002

Acconto IRAP (2° o unica rata) 3813

Acconto imposta sostitutiva (5%) regime minimi (2° o unica rata) 1794

Acconto imposta sostitutiva (15%) regime forfetario (2° o unica rata) 1791

Acconto cedolare secca (2° o unica rata) 1841

Acconto IVIE (2° o unica rata) 4045

Acconto IVAFE (2° o unica rata) 4048

Scaglioni e aliquote IRPEF 2018

Vi rammentiamo le aliquote Irpef 2018, che non sono mutate. L'imposta viene calcolata in rapporto all'ammontare del reddito del contribuente, applicando aliquote diverse per scaglioni di reddito, la somma delle imposte dovute sui diversi scaglioni di reddito costituisce l'imposta lorda.

Le percentuali sotto riportate non considerano le addizionali comunali e regionali, che variano a seconda del Comune e che possiamo stimare sull'ordine di un ulteriore 3% / 4%.

Reddito imponibile 2018	Aliquota	Imposta IRPEF dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni)
Fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro



In Studio potrete ritirare, in prossimità della scadenza, le deleghe compilate modello F24 per il pagamento degli acconti. Fate attenzione alle modalità di pagamento degli F24. Possiamo anche inviarvele più comodamente a mezzo e-mail in formato .pdf

IMU-TASI: SCADENZA 17.12.2018

Ricordiamo che, in generale, l'IMU-TASI colpisce tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale se non di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9); per la Tasi i Comuni sono liberi di addossarne una parte all'inquilino. Non confondiamoci poi con la TARI, che è la Tassa rifiuti che arriva normalmente a casa, ne' con la IUC, che è la somma dei tre balzelli comunali.

Il 17 dicembre scade il versamento della seconda rata IMU e TASI relativa al 2018. In assenza di variazioni negli immobili posseduti provvederemo a stamparvi gli F24, se invece avete avuto variazioni nella consistenza o nella destinazione degli immobili, occorre che ci forniate per tempo la documentazione relativa, compresi i contratti di locazione.

Versamenti Imu

L'Imu viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola IMU dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

Per effettuare i conteggi sono indispensabili i rogiti di acquisto e/o di vendita del 2018. Inoltre occorrono:

- visure catastali aggiornate;
- eventuali notifiche di variazioni di rendita o avvisi di accertamento ricevuti;
- eventuali variazioni di rendita conseguenti a ristrutturazioni, frazionamenti, ecc.
- eventuale accatastamento di immobili rurali e eventuali denunce di successione.



CHI HA AVUTO VARIAZIONI NEGLI IMMOBILI (ACQUISTI, VENDITE, EREDITÀ', TRASFERIMENTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, LOCAZIONI) DEVE COMUNICARCELO SUBITO.

ACCONTO IVA 88% SCADENZA 27.12.2018

Vi ricordiamo che entro il **27/12/2018** bisogna versare, come tutti gli anni, l'acconto IVA relativo al mese di dicembre 2018 ovvero, per i contribuenti trimestrali, al IV° trimestre 2018. Il pagamento può avvenire solo in via **telematica** attraverso i servizi di home banking ovvero Entratel o Fisconline. Ci sono al solito tre metodi alternativi di calcolo dell'acconto: lo storico, il previsionale e l'analitico. Si può scegliere il più conveniente fra i tre, ricordando che non si è tenuti all'acconto IVA se non figurano almeno **103,29** euro da versare.

Secondo il **metodo storico** l'acconto da pagare è commisurato a quanto pagato lo scorso anno per lo stesso periodo ed è pari all'**88%** dell'I.V.A. complessivamente versata (acconto più saldo) per il mese di dicembre 2017 (o per il IV° trimestre 2017). Naturalmente chi l'anno scorso per quel periodo era a credito, nulla deve oggi come acconto 2018, anche se quest'anno dovesse chiudere a debito. L'importo da considerare per effettuare il calcolo dell'88% è quello risultante dalla dichiarazione annuale IVA per il 2017, da controllare con la liquidazione annotata sull'apposito registro.

L'eventuale adeguamento agli Studi di settore effettuato non influenza l'acconto IVA.

Seguendo invece il **metodo previsionale** si ha la possibilità di versare un acconto inferiore commisurato all'88% dell'IVA che si prevede dovuta per lo stesso periodo 2018; ovviamente, chi prevede di chiudere il periodo con un credito Iva non verserà l'acconto anche se per lo stesso periodo 2017 fosse stato a debito.

Seguendo il terzo metodo, detto **analitico**, si ha la possibilità di versare il **100%** dell'Iva dovuta per l'ultimo periodo fino al 20/12/2018, comprendendo tutte le operazioni effettuate (cioè DDT emessi e fatture d'acquisto registrate entro tale data). In quest'ultimo caso la liquidazione straordinaria al 20.12 ed il versamento vanno annotati sui registri Iva.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Sono esonerati dal versamento dell'acconto i contribuenti che risultavano a credito nell'analogo periodo 2017, coloro che avendo iniziato l'attività nel 2018 non hanno un periodo 2017 cui riferirsi per il calcolo dell'88%, nonché coloro che hanno cessato l'attività nel 2018 prima dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di dicembre ovvero IV trimestre).

Sono esonerati anche i contribuenti "minimi".

Particolari modalità di calcolo sono previste per i contribuenti che erano trimestrali nel 2017 e sono mensili nel 2018, o viceversa. In questi casi e' bene rivolgersi allo Studio.

Versamenti

I versamenti vanno eseguiti a mezzo delega Mod. F24 indicando come anno il 2018 e con i seguenti codici tributo:

↳ contribuenti mensili: cod. **6013**

↳ contribuenti trimestrali (i quali NON devono aggiungere l'interesse 1%): cod. **6035**

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.